VERBALE DI ACCORDO SU AGGIORNAMENTO AL D.L. n.104/2020 DELLE PROCEDURE SINDACALI PER SOSPENSIONI DURANTE IL PERIODO COVID

Le parti sociali datoriali e sindacali dell'artigianato veneto, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n.104 del 14 Agosto 2020 sull'utilizzo di FSBA causale Covid 19 , hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell'attività lavorativa:

a) **datori di lavoro che hanno necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA "causale Covid-19" nel 2020 per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020:** essi si dovranno attenere all'intera procedura sindacale prevista nell'Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 (integrativo dell'accordo 14 gennaio 2020). Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell'arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

b) **datori di lavoro che abbiano già esteso la validità del verbale iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31 agosto 2020 o al 31 ottobre 2020** sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell'artigianato veneto del 27 aprile e del 21 maggio 2020:
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l'ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare – anche retroattivamente - il modello allegato al presente accordo **indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;**

c) **i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA "causale Covid-19" già indicando quale data di scadenza 31 agosto 2020 o 31 ottobre 2020** sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell'artigianato veneto del 27 aprile e del 25 maggio 2020:
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell'accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare – anche retroattivamente - il modello allegato al presente accordo -, **indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;**

d) **i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell'accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa**

dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre...):
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato al presente accordo, indicando la nuova data di decorrenza (**comunque dal 13 luglio**) dell'utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell'attività produttiva.

e) **I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA "causale Covid-19" previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13 luglio 2020** potranno richiedere l'Assegno ordinario FSBA (non causale Covid-19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.

Le parti si danno reciprocamente atto che il DL 104/20 prevede al comma 2 dell'art. 1 che i periodi residui di ammortizzatore COVID al 13 luglio us, se non consumati, sono azzerati .Se invece i periodi di sospensione sono proseguiti oltre il 12 luglio, questi rientrano nel computo della nuove 9 settimane di FSBA.

Le parti in epigrafe si impegnano inoltre a predisporre una nota congiunta da inviare a FSBA che evidenzi:

- la situazione delle imprese venete per le quali la corretta applicazione delle normative in materia di ammortizzatori sociali comporta comunque periodi di scopertura che potranno essere affrontati solamente con la riapertura del portale del FONDO per il caricamento delle domande dell'assegno ordinario (*causale non COVID 19*);
- la richiesta di informazioni sull'eventuale applicazione, a cura di FSBA, del contributo aggiuntivo a carico azienda, introdotto dal DL 104/20 per l'utilizzo della seconda tranche di 9 settimane di Ammortizzatore COVID.

Il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, previsto dall'accordo interconfederale regionale del 14 gennaio 2020 ed esteso anche alla fattispecie COVID 19 dall'art. 9 dell'accordo interconfederale regionale 2 maggio 2020, scaduto il 30 giugno 2020 viene prorogato sino al 31 dicembre 2020.

Mestre, 1 settembre 2020

Allegato 1: nuovo modello art. 7 ter Verbale di accordo OOAA OOSS del 1 settembre 2020 DL n.104/2020 FSBA COVID-19